

DL CURA ITALIA

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

FONDO CENTRALE DI GARANZIA
PMI

FONDO CENTRALE DI GARANZIA LEGGE 662/1996

Per un periodo di 9 mesi sono state previste, tra le altre, le seguenti disposizioni in deroga alle norme che regolano il Fondo:

l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;

la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo;

per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è dell'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Cofidi o da altro fondo di garanzia;

sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale" consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;

la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;

per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo **non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;

è elevato a 40.000 euro l'importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993) con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;

sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;

Con decreto di natura non regolamentare del MEF, di concerto con il MISE, possono essere previste nuove misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle imprese, o delle banche che erogano finanziamenti alle imprese.

DL CURA ITALIA

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI

MORATORIA BANCARIA

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

La norma dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

la restituzione dei prestiti non rateali (ricompresi i canoni di leasing) con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;

il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia sospeso fino al 30 settembre 2020

Per attivare la moratoria i beneficiari devono farne richiesta all'istituto finanziatore allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid19.

Beneficiari: si ritiene che la platea dei beneficiari comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi in virtù dell'avvenuta equiparazione dei Professionisti alle PMI a livello comunitario con Reg. 1303/2013 e poi con Legge 208/2015 .

In tal senso si è espresso anche il CNDCEC nel documento di ricerca "le novità del decreto sull'emergenza da Covid19" del 18/03/2020

DL CURA ITALIA	
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO FONDO 394/81	<p>FONDO MCC 394/81</p> <p>La misura prevede la sospensione fino a 12 mesi del rimborso delle rate di finanziamento in scadenza nel corso del 2020 a valere sui finanziamenti concessi alle imprese per il sostegno alla penetrazione commerciale nei paese extra UE</p>

DL CURA ITALIA	
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI	
ESTENSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI E AI PORFESSIONISTI DEL FONDO GASPARRINI	<p>Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del DL 18/2020, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo ex L. 244/2007, l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui prima casa è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.</p>

DL CURA ITALIA	
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	
CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI	<p>Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1.</p>

DL CURA ITALIA	
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	
MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	<p>Viene istituito il Fondo per la promozione integrata con dotazione 150 Milioni. il Fondo è destinato alle seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione campagna straordinaria di comunicazione per sostenere l'export italiano; potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese all'estero; cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri; concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della Legge 394/81

ICE AGENZIA	
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	
MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	<p>A seguito della riunione della Cabina di Regia del 3 marzo scorso, l'ICE-Agenzia ha deliberato le misure di primo intervento come seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ampliamento dell'erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri a partire dal 1 aprile 2020 a tutte le imprese con un numero di dipendenti fino a 100 unità; • annullamento delle quote di adesione già fatturate dall'ICE-Agenzia alle imprese per la partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop, ecc.) con svolgimento a partire dal 1 febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo; • rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte: tetto massimo pari a Euro 6.000 a impresa, per i settori agroalimentare e beni di consumo; tetto massimo pari a Euro 10.000 a impresa, per quelle del comparto beni • gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE-Agenzia (fiere, mostre autonome,..) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile; • per le altre attività quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della partecipazione a titolo gratuito a tutte le imprese, limitatamente a una ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.